

REGOLAMENTO (CEE) N. 713/87 DELLA COMMISSIONE**del 12 marzo 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 2448/77 per quanto riguarda le condizioni per la cessione delle arance ritirate dal mercato alle industrie di trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede la possibilità di cedere alle industrie di trasformazione talune categorie di arance pigmentate, ritirate dal mercato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2448/77 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato le condizioni per la cessione alle industrie di trasformazione delle arance delle varietà del gruppo Sanguinello e del gruppo Sanguigno; che è opportuno estendere l'applicazione di detto regolamento alle varietà Moro e Tarocco utilizzate dall'industria; che, tuttavia, tenuto conto della situazione del mercato dei succhi d'arancia e per evitare rischi di perturbazione nel circuito di approvvigionamento dell'industria comunitaria, è opportuno applicare questa misura soltanto per quantitativi determinati di arance e per un periodo limitato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2448/77 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 1

La cessione alle industrie di trasformazione delle arance ritirate dal mercato:

- delle varietà dei gruppi Sanguinello e Sanguigno,
- delle varietà Moro e Tarocco, per le campagne 1986/87 e 1987/88 e per un quantitativo massimo di 30 000 t per campagna

è effettuata dall'organismo designato dallo Stato membro interessato mediante una procedura di gara permanente oppure mediante una procedura di asta pubblica ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 285 del 9. 11. 1977, pag. 5.